

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

La Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, raccoglie numerose informazioni anagrafiche sulle controparti degli intermediari vigilati.

A supporto di tali rilevazioni, la Banca d'Italia utilizza l'Anagrafe dei Soggetti (di seguito "Anagrafe"), un registro nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari effettuano all'Istituto, sulla base delle disposizioni normative e delle istruzioni di settore emanate in materia.

Con la presente Circolare, espressione della potestà regolamentare della Banca d'Italia, diretta sia agli intermediari vigilati che ai soggetti i cui dati anagrafici sono oggetto di segnalazione, si forniscono, anche ai sensi degli artt. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003:

- informazioni sulle finalità, le caratteristiche e il contenuto dell'Anagrafe;
- disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali dei soggetti censiti in Anagrafe e, in particolare, sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'Anagrafe, sulla finalità di interesse pubblico perseguita e sulla modalità di trattamento, sulle tipologie di dati trattati, sui soggetti interessati coinvolti e sui loro diritti, sulle misure adottate a tutela della protezione dei dati, nonché sulla condivisione dei dati con altre autorità di settore;
- istruzioni agli intermediari creditizi e finanziari sulle modalità di alimentazione e consultazione dell'Anagrafe, distinte a seconda della partecipazione o meno al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (denominato "Centrale dei rischi").

2. FONTI NORMATIVE

Sulla disciplina dell'Anagrafe, sotto il profilo degli obblighi di segnalazione dei soggetti vigilati, rilevano:



- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), in particolare:
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - l’art. 53, comma 1, lett. b) e 67, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e organi sociali;
 - l’art. 66, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata (di cui all’art. 65) la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
 - l’art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l’art. 108, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (“Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005”), in particolare l’art. 11 che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di raccogliere - dagli operatori residenti in Italia, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari e presso amministrazioni, enti e organismi pubblici - informazioni per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l’analisi economica. Lo stesso prevede che per le medesime finalità, tali



dati possono essere forniti dalla Banca d'Italia ad altri enti e istituzioni nazionali e internazionali, a enti di ricerca e altri operatori.

- la legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), in particolare l’art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d’Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

Rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni di settore emanate dalla Banca d’Italia per fornire istruzioni agli intermediari segnalanti sull’oggetto e sulle modalità di segnalazione:

- la Circolare n. 139 della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), che disciplina il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia, ai sensi del decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663;
- la Circolare n. 297 della Banca d’Italia del 16 maggio 2017 e successivi aggiornamenti (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”), che disciplina la rilevazione AnaCredit, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito e la rilevazione TAXIA, sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche;
- la Circolare n. 286 della Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”), che disciplina le segnalazioni prudenziali su base consolidata e individuale nonché la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- la Circolare n. 272 della Banca d’Italia del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti (“Matrice dei conti”), che disciplina le segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d’Italia;
- la Circolare n. 284 della Banca d’Italia del 18 giugno 2013 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”), che disciplina la



raccolta dei dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) per il calcolo dei tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default);

- le disposizioni che disciplinano la rilevazione “Libro soci” con la quale gli intermediari comunicano annualmente i propri soci diretti, quali:
 - la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per le banche”);
 - la Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare”);
 - il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 e successive modifiche (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”);
 - il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”).

Rilevano inoltre le disposizioni emanate a livello europeo sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Banca Centrale Europea, quali:

- l'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai sensi del quale, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, che disciplina la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- il Regolamento (UE) 867/2016 della Banca Centrale Europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13), di seguito “Regolamento AnaCredit”. AnaCredit, rappresenta l’archivio dei dati analitici sul credito raccolti dalle BCN dell’area dell’euro dalle banche residenti e dalle filiali estere, gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca,



produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*;

- il Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea;
- l'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca Centrale Europea del 1° giugno 2018 sul Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*, ECB/2018/16);
- il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli;
- l'art. 430 della Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che istituisce le segnalazioni armonizzate di vigilanza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Sotto il profilo della collaborazione e dello scambio di informazioni con altre Autorità, rilevano in linea generale le seguenti disposizioni:

- l'art. 7 del T.U.B., comma 5 – che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni senza potersi opporre segreto d'ufficio – e comma 6 – che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e che, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;



- l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'AGCM collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e che i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;
- l'art. 187 octies, comma 4, lett. e) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, che stabilisce che la CONSOB può accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare gli artt. 12 e 40, che prevedono che, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborino tra loro, con la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con la Guardia di Finanza e con la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 43, vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai privati atti, informazioni e documenti che le stesse possono acquisire d'ufficio, anche in via continuativa, da altre pubbliche amministrazioni che li detengono.

Sotto lo specifico profilo della collaborazione con l'IVASS e della legittimazione di quest'ultima ad accedere alle informazioni anagrafiche acquisite dalla Banca d'Italia, nell'ottica dell'integrazione della vigilanza bancaria e assicurativa, rilevano altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 13 del D. L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, che stabilisce il principio della piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, da realizzarsi anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
- il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, che dispone, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra autorità ai fini di vigilanza;



- l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Regolamento (UE) N. 1374/2014 della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2014, che disciplina le segnalazioni statistiche che le imprese di assicurazione devono trasmettere alle banche centrali nazionali per il successivo invio alla BCE, per sostenerne l'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

Con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali, rilevano le seguenti fonti normative:

- l'art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- l'art. 6, comma 3, lettera b) del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche sulle modalità e finalità del trattamento;
- l'art. 2-ter, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento al GDPR e modificato dalla legge 3 dicembre 2021 n.205, il quale – nel disciplinare la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – chiarisce che la base giuridica richiamata dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del GDPR è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;
- l'art. 2-ter, comma 1bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, introdotto dalla medesima legge 3 dicembre 2021 n. 205, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, nel rispetto dell'art. 6 del GDPR sopracitato;



- l'art. 5, comma 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576, che autorizza il trattamento dei dati personali da parte dell'ISVAP, a cui l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi, per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento.


Infine, con riferimento alla potestà regolamentare della Banca d'Italia, rilevano:

- gli artt. 4 e 8 del T.U.B. che attribuiscono alla Banca d'Italia – nell'esercizio delle proprie funzioni di autorità di vigilanza – il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **Altri soggetti residenti:** i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle "società residenti" (definite in seguito), quali a titolo esemplificativo, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore della pubblica amministrazione, le associazioni tra professionisti, le fondazioni, i fondi comuni di investimento, con sede legale in Italia;
- **Anagrafe soggetti:** l'archivio nel quale sono censiti ed identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni nominative che gli intermediari creditizi e finanziari sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia;
- **Anagrafe titoli:** l'archivio delle informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari che gli intermediari creditizi e finanziari e altre società segnalano alla Banca d'Italia;
- **Application to Application (A2A):** la modalità di comunicazione diretta e automatizzata tra due applicazioni, sulla base di protocolli tecnici strutturati;
- **CAB:** il codice di avviamento bancario dei comuni italiani;
- **Censimento:** l'iscrizione di una persona fisica o di un soggetto diverso dalla persona fisica nell'Anagrafe;




- **Centrale dei rischi:** il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze – Presidente del CICR n. 663/2012, nonché dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (“Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”);
- **Classificazione della clientela:** il settore istituzionale, altrimenti chiamato SAE (Settore di Attività Economica); cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (“Istruzioni relative alla classificazione della clientela”);
- **Codice ABI:** il codice identificativo univoco dell'ente segnalante;
- **Codice ATECO:** la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE Rev. 2 (cfr. oltre “Codice NACE”);
- **Codice censito:** il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe;
- **Codice dello Stato estero:** il codice attribuito dalla Banca d'Italia agli Stati esteri¹;
- **Codice di controparte estera:** il codice assegnato dalla Banca d'Italia ai soggetti residenti in uno Stato estero segnalati presso l'Anagrafe dei titoli della Banca d'Italia;
- **Codice LEI (Legal Entity Identifier):** l'identificativo univoco assegnato ai soggetti che operano nei mercati finanziari internazionali. È gestito dalla *Global LEI Foundation* (GLEIF);
- **Codice OICR:** il codice fiscale convenzionale per i fondi comuni d'investimento italiani² attribuito dalla Banca d'Italia;
- **Codice NACE:** il sistema di classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee; NACE Rev. 2, previsto dal Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/2006);
- **Cointestazione:** la relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti per l'adempimento di obbligazioni derivanti da un rapporto di credito di cui essi siano congiuntamente intestatari;

¹ Disponibile nel documento “Paesi, Valute, Strumenti finanziari di agenzie di codifica estere e Controparti estere”: (www.bancaditalia.it) in Statistiche> Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB>Anagrafe titoli – Tabelle.

² Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R.



- **Crittografia:** una tecnica di cifratura di un messaggio in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal destinatario;
- **Enti segnalanti:** gli intermediari creditizi e finanziari tenuti a effettuare segnalazioni alla Banca d'Italia per finalità statistiche e di vigilanza sulla base della normativa vigente;
- **Famiglie consumatrici:** gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Famiglie produttrici:** le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, purché il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Filiale estera (residente in un paese diverso della casa madre):** un'unità istituzionale sprovvista di personalità giuridica che costituisce parte di un'altra entità giuridica con diversa residenza, in conformità al concetto di "filiale unica" di cui all'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.2533/98;
- **Fondi comuni d'investimento:** i patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.);
- **Identificativo (di un messaggio o di una comunicazione):** l'insieme degli elementi di identificazione di un messaggio (segnalazione trasmessa da un ente segnalante alla Banca d'Italia) o di una comunicazione (segnalazione trasmessa dalla Banca d'Italia a un ente segnalante) quali il codice dell'applicazione, il codice del mezzo trasmissivo, il codice dell'ente segnalante, il codice del tipo messaggio o comunicazione, il numero progressivo di quest'ultimo e la sua data di produzione;
- **Intermediari vigilati:** gli intermediari sui quali la Banca d'Italia conduce attività di vigilanza (ad esempio, banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF, istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento);
- **Persone fisiche:** le famiglie consumatrici e le famiglie produttrici, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 1991 e relativi aggiornamenti. Si evidenzia che le ditte individuali sono definite come famiglie produttrici;



- **Prima informazione (servizio di):** il servizio attraverso il quale gli enti segnalanti, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito;
- **Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco predisposto ogni anno dall'Istat ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 169/2009³;
- **RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*):** il database del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) dove sono registrate le unità istituzionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Banca Centrale Europea (BCE) e per le rilevazioni di tipo nominativo del Sistema Europeo delle Banche Centrali;
- **Registro delle imprese:** il registro tenuto dalle Camere di Commercio italiane, in cui le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio fondazioni, associazioni) che esercitano un'attività economica, sono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile. Esso rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA):** la banca dati che raccoglie le notizie economiche, statistiche e amministrative per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di Commercio ma non l'obbligo d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- **Residente:** il soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero che svolge in Italia attività produttiva di reddito;
- **Rilevazione nominativa:** una raccolta di dati relativi a singoli soggetti (persone fisiche, società residenti ecc.);
- **Segnalazione anagrafica:** il messaggio attraverso il quale gli enti segnalanti acquisiscono il codice censito dell'Anagrafe per il soggetto segnalato;
- **Società ed enti non residenti:** le società finanziarie e non finanziarie, le istituzioni, ecc., con sede legale all'estero e le amministrazioni pubbliche estere;

³ L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it: metodi e strumenti > classificazioni > elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AP .



- **Società residenti:** le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di fatto; le società consortili; le società costituite in base a leggi di altro Stato; le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede legale in Italia (per “Altri soggetti residenti” cfr. la rispettiva definizione);
- **Soggetto o Unità istituzionale:** il centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta, ai sensi del Regolamento UE N. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sono incluse anche le persone fisiche;
- **Soggetti diversi dalle persone fisiche:** a titolo esemplificativo, le società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato.

